



Il Prefetto di L'Aquila

Ufficio Territoriale del Governo

Prot. N. 49310

L'Aquila, 26 novembre 2014

AVVISO PUBBLICO

Si comunica che sono aperti i termini per la presentazione delle richieste per la iscrizione nell'Elenco prefettizio dei custodi autorizzati ai sensi dell'art.8 del d.P.R. 29/07/1982 n. 571 a detenere i veicoli a motore sottoposti a sequestro ai sensi degli artt. 13 e 21 della Legge 24.11.1981 n.689 e 213 e seguenti del D. L.vo 30.4.1992 n.285 e 394 d.P.R. 16.12.1992 n. 495.

Le richieste, che dovranno pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, dovranno essere corredate dai seguenti documenti in carta semplice, che saranno esaminate e riscontrate anche dall'apposita Commissione per la valutazione dei requisiti delle depositerie in questione, disciplinata con circolare n. 38 Prot. M/6326-50 del 04.04.2000:

1. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.
2. Copia del certificato antincendio rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, qualora nei capannoni possano essere detenuti più di 9 veicoli, o dichiarazione attestante la mancanza di spazi chiusi da adibire a parcheggio;
3. Piantina della struttura dove si intendono custodire i veicoli con relazione di un tecnico che illustri:
 - a) Perimetrazione con recinzione dell'area dedicata distinguendo l'area depositaria da altra eventuale area appartenente allo stesso soggetto desinata ad altra attività.
 - b) L'area come sopra circoscritta ed una fascia di rispetto contigua di almeno 5 metri deve essere completamente priva di sterpaglie.
 - c) Per ciò che concerne i mezzi di estinzione, il parcheggio all'aperto dovrà avere.
Fino a 50 autovetture, almeno 3 estintori portatili.
Da 51 a 75 autovetture, almeno 3 estintori portatili e un estintore carellato da 50 Kg..
Da 76 a 100 autovetture oltre ai mezzi di estinzione sopra indicati, almeno 1 idrante UNI 45.
Da 101 a 200 autovetture, 2 idranti UNI 45 nonché i mezzi portatili di estinzione così come indicato al punto b).
In linea generale al di sopra delle 100 autovetture deve essere installato 1 idrante ogni 100 autovetture o frazione e comunque l'impianto dovrà essere in grado con il getto di coprire l'intera superficie dedicata.
 - d) L'eventuale presenza di impianti elettrici e di protezione dalla scariche atmosferiche, che dovranno essere realizzate in conformità alla regola dell'arte e da soggetti abilitati alle disposizioni della L. 46/1990.
4. Documento della sicurezza di cui all'art. 4 del D. lgs. 626/1994, dal quale dovrà evincersi la valutazione del rischio che determinerà il numero di addetti in funzione della vastità dell'attività, che dovranno essere in possesso dell'attestato di frequenza del corso di prevenzione per RISCHIO BASSO O MEDIO (ciò in funzione del tipo di attività) ai sensi dell'art.12 del D.lgs. 626/1994, così come meglio precisato nel D.M. 10/3/1998.

5. Fotocopia dei documenti di circolazione del veicolo che si utilizzerà per la rimozione degli stessi (la cui idoneità sarà valutata dalla Commissione di cui appresso), con polizza di rischio di esercizio.
6. Copia della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi contro il danneggiamento, il furto e l'incendio.
7. Relazione di un tecnico iscritto all'Albo professionale, corredata dalla planimetria in scala 1:1500 in cui risultino evidenziate:
 - a) La destinazione dell'area ove è ubicata la depositaria, espressamente certificata conforme al piano regolatore (il cui stralcio con le norme tecniche dovrà comunque essere allegato), con le vie di accesso e di esodo.
 - b) L'inesistenza di vincoli gravanti sull'area (paesaggistici, archeologici, idrici ecc.), con indicazione dell'esistenza di eventuali autorizzazioni in deroga.
 - c) L'abusività o meno di eventuali manufatti esistenti sull'area adibita a deposito (in caso di abusività andranno indicati gli estremi dell'eventuale richiesta di condono edilizio).
 - d) La separazione netta dell'area (con eventuale recinzione o altro) da altra eventuale area appartenente allo stesso soggetto e destinato all'esercizio di altra attività.
 - e) Le caratteristiche della depositaria.
8. Certificato di idoneità tecnica rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
9. Copia delle polizze assicurative, RCT e rischi diversi.
10. La disposizione delle vetture all'interno dell'area dedicata deve essere fatta in maniera tale da consentire agevoli manovre di movimentazione dei mezzi in parcheggio e dei mezzi di soccorso.
11. Sono fatte salve le disposizioni in vigore concernenti l'igiene e l'inquinamento del suolo, la cui osservanza la Commissione si riserva di valutare in loco.
12. Nel caso di depositarie in autorimesse al chiuso, si applica integralmente il D.M. 16/2/1986.
13. La Commissione valuterà l'incidenza del rischio delle attività principali a cui è annessa la depositaria tenendo comunque conto dei seguenti elementi:
 - a) presenza di depositi di vernici con quantitativi superiori a 5000 Kg.
 - b) Presenza di forni di carrozzeria con potenzialità superiore a 100.000 Kcal/ha relativi depositi di combustibile liquido.
 - c) Presenza di depositi di oli lubrificanti con quantitativi superiori a 1 mc.
 - d) Presenza di attività di autodemolizione.

In tutti i casi sopra detti, si valuterà la reciprocità o l'aggravio del rischio e le specifiche protezioni predisposte.

L'iscrizione nell'elenco prefettizio è subordinata all'acquisizione della suindicata documentazione e al positivo riscontro documentale e di fatto dei requisiti medesimi. procederà secondo legge alla verifica del possesso dei requisiti.

Coloro che sono già iscritti nell'elenco o per i quali sia in corso l'istruttoria per precedenti richieste, sono tenuti alla presentazione di una nuova istanza solo se siano intanto intervenute variazioni, con la sola indicazione delle stesse variazioni.

In caso di modificazione delle condizioni certificate, che non siano tempestivamente segnalate, l'UTG si riserva di procedere all'immediata cancellazione dall'Elenco.

Il Dirigente dell'Area
v. Prefetto agg.
dott. Gianfranco Capezzone